



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Foggia

1964
- 4 APR. 2024
Proc. Geli



**Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Foggia**

PROTOCOLLO

**CIRCA LE LINEE GUIDA AVENTI AD OGGETTO
-CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

**art. 6 d.l. 12.9.2014, n. 132 conv. da l. 10.11.2014, n. 162 come modificato dal d.lgs. n. 149/2022
(cd. riforma CARTABIA) e dalla L. 197/2022,
PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO ALLA PROCURA DI FOGGIA-**

PREMESSA

La riforma c.d. Cartabia, in particolare il d.lgs 149/2022, rende necessario aggiornare le linee guida adottate da quest'Ufficio con provvedimento del 27 maggio 2015 dalla Procura della Repubblica di Foggia. Pertanto, in accordo con il Consiglio dell'Ordine Forense di Foggia, si sostituiscono con il presente protocollo.

Va premesso che l'art 6¹ comma 1 e comma 1 bis del d.l. n. 132/2014 conv. con mod. con l. n. 162/2014 e ss.mm. e ii. prevede vari casi nei quali si può ricorrere all'istituto della "convenzione di negoziazione assistita" così degiurisdizionalizzando taluni istituti. Il relativo procedimento, disciplinato dal medesimo articolo 6 ai commi 2, 2 bis, 3 e 3 bis, attribuisce un ruolo essenziale e determinante al Pubblico Ministero (*in conformità alle disposizioni ordinamentali secondo le quali è organo con attribuzioni anche in materia civile ex art. 75 ord. giud. e che ai sensi dell'articolo 73 ord. giud. "veglia sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia"*).

Le attribuzioni in materia del Procuratore della Repubblica appaiono di natura sostanzialmente giurisdizionale in virtù del ruolo e della natura del controllo che deve effettuare per consentire all'accordo di produrre i suoi effetti senza l'intervento del Giudice. Che si tratti di un controllo ampio e penetrante si desume dalla natura degli atti che adotta dopo aver effettuato verifiche diversamente caratterizzate a seconda dei soggetti coinvolti nell'accordo, in particolare nella sua azione si distinguono tre modalità:

- a) rilascio del **nulla osta**, da comunicare a tutte le parti, nel caso in cui non vi siano "figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti" e non rilevi irregolarità (art. 6, co. 2, prima parte);
- b) rilascio dell'**autorizzazione** in presenza di soggetti "qualificati" - figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti - e ritenga che l'accordo risponda agli interessi dei figli (art. 6, co. 2, seconda parte);
- c) **trasmissione**, entro 5 giorni, dell'accordo al presidente del tribunale, qualora ritiene che l'accordo non risponda agli interessi dei figli ovvero che sia opportuno procedere al loro ascolto (art. 6, co. 2, ultima parte).

¹ Vedasi la tabella riportata alla fine del presente atto contenente il raffronto del vecchio e del nuovo testo dell'art 6

In virtù dei provvedimenti del Procuratore della Repubblica, indicati sub a) e b), gli accordi raggiunti mediante convenzione assistita producono effetti giuridici in attuazione del sistema alternativo rispetto agli ordinari provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In caso di mancata emissione dei citati provvedimenti di *nulla osta* o di *autorizzazione* provenienti dal Procuratore della Repubblica si rende necessario l'intervento del Giudice, come previsto dall'art. 6.

Nel procedimento in esame il ruolo dell'Avvocato ha particolare rilievo in quanto gli sono attribuite funzioni, con relativi obblighi (*infatti sono previsti possibili illeciti deontologici e disciplinari, nel caso di violazione dei doveri con conseguenti specifiche sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari, nonché illeciti deontologici*). In particolare, la disciplina prevede l'obbligatoria l'assistenza di almeno un Avvocato per parte e disciplina i vari poteri e doveri del professionista:

- autentica e certifica le sottoscrizioni autografe delle parti e la dichiarazione di mancato accordo;
- contribuisce a redigere l'accordo ed in ciò dovrà tenere in conto che la convenzione sia conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico;
- informa il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita;
- si comporta con lealtà e tiene riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura, non potendole utilizzare nell'eventuale giudizio avente (in tutto o in parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori;
- trasmette l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione, munito di *nulla osta* o di *autorizzazione*, al proprio Consiglio dell'Ordine, ai fini della conservazione in apposito archivio;
- trasmette, entro 10 giorni dal *nulla osta* o dall'*autorizzazione*, la copia autenticata dell'accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio all'ufficiale dello stato civile del Comune di iscrizione o trascrizione del matrimonio.

Obiettivi del protocollo per l'applicazione concreta dell'istituto della convenzione di negoziazione assistita. Con l'adozione del presente protocollo le parti fissano i criteri orientativi uniformi relativi sia alla semplificazione del procedimento da seguire sia alle verifiche effettuate al fine dell'adozione dei provvedimenti, consentendo:

- agli Avvocati di conoscere preventivamente il contenuto da dare all'accordo alla cui stipula prestano la loro assistenza professionale, nonché la documentazione da allegare;
- al Pubblico Ministero di esercitare le proprie attribuzioni *re cognita*, con la piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione, evitando richieste di integrazioni che rallenterebbero l'esercizio dei diritti delle parti e con adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza.

La convenzione può avere ad oggetto:

- la separazione personale
- la cessazione degli effetti civili
- lo scioglimento del matrimonio
- la modifica delle condizioni di separazione o divorzio
- la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
- la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio
- la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli
- la soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente
- la determinazione degli alimenti ed eventuali modifiche successive
- lo scioglimento dell'unione civile e sue eventuali modifiche successive.

REQUISITI GENERALI.

Sottoscrizione. La convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa al fine di raggiungere

una soluzione consensuale nelle materie sopra indicate, deve essere sottoscritta in ogni foglio dalle parti e da almeno un avvocato per parte (art. 6 comma 1 e comma 1 bis), va trasmessa unitamente alla documentazione che dovrà essere necessariamente allegata.

Procura della Repubblica competente. La Procura della Repubblica cui inviare l'accordo per l'approvazione dell'accordo è quella competente:

- per il luogo di residenza o domicilio di una delle parti interessate alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, al mantenimento dei figli maggiorenni ed eventuali modifiche successive, alla determinazione degli alimenti ed eventuali modifiche successive, allo scioglimento dell'unione civile ed eventuali modifiche (art. 473 bis.51 c.p.c.²);

-per il luogo di residenza abituale del minore per le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori (art.473 bis. 11 c.p.c.³).

Modalità di trasmissione della convenzione. La nuova disposizione prevede il superamento del documento cartaceo (analogico) in favore di quello telematico, infatti il comma 2-bis dell'art. 6 del d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito dalla legge 10.11.2014, n. 162, introdotto dall'art. 9 del d.lgs. 10.10.2022, n. 149, prevede che: *“l'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nulla osta o per l'autorizzazione. Il Procuratore della Repubblica, quando appone il nulla osta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti”*

In attesa che trovi concreta applicazione la disciplina di cui al comma 2 bis dell'art 6 D.L. 132/2014 conv. con l. 162/2014 introdotto con art 9 d.lgs 149/2022 (il quale prevede che l'accordo è trasmesso dagli avvocati con modalità telematiche), considerato che allo stato, non è consentita, né affidabile, la trasmissione della convenzione tramite PEC, ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, del DPR 123/2001, dell'art. 50 del DPR 445/2000, dell'art. 40 bis del CAD, dell'art. 3 DPCM 428/2000, nelle more di un intervento normativo o regolamentare che disciplini la trasmissione telematica della convenzione dagli Avvocati al pubblico ministero e viceversa, ai sensi dell'art. 16 bis co. 8 d.l. 179/2012 e dell'art. 8 del DM Giustizia 264/2000, si prevede quanto segue:

-la convenzione di negoziazione assistita, sottoscritta dagli Avvocati, è depositata, alternativamente: in formato cartaceo (analogico) in originale da uno degli Avvocati sottoscrittori presso l'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica; all'indirizzo p.e.c. della Segreteria Affari Civili della Procura della

² **Art. 473-bis.51-(Procedimento su domanda congiunta).**

La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.

All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte

³ **Art. 473-bis.11-(Competenza per territorio).**

Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo

Repubblica *depositoattipenali1.procura.foggia@giustiziacert.it* con l'espressa indicazione nell'oggetto della e-mail della dizione "AFFARI CIVILI-NEGOZIAZIONE ASSISTITA", all'accordo vanno necessariamente allegati l'attestazione di conformità all'originale e la documentazione indicata più avanti nel presente protocollo.

-la Procura da' comunicazione via p.e.c del provvedimento del pubblico ministero; all'esito del nulla osta o dell'autorizzazione, la convenzione-accordo in originale (se depositata in cartaceo) e due copie conformi del provvedimento del P.M. vengono ritirate in formato cartaceo (analogico) dall'Avvocato che ne ha curato il deposito, presso la segreteria dell'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica.

REQUISITI SPECIFICI

RICHIESTA DI NULLA OSTA.

Requisiti e procedimento. In *assenza* di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'atto va depositato con le modalità di deposito già indicate sopra e completo dei requisiti che si vanno ad indicare, presso la Procura della Repubblica. Il nulla osta sarà emesso solo in difetto di irregolarità.

Requisiti:

- deve essere **espressamente indicato** nell'accordo l'**assenza** di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, ovvero economicamente non autosufficienti;
- assistenza di almeno un Avvocato per parte;
- sottoscrizione dell'accordo, in ciascun foglio, da ognuna delle parti e da almeno un Avvocato per parte;
- certificazione dell'autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi Avvocati, da riportare alla fine dell'accordo;
- in caso di accordo finalizzato al divorzio, **va espressamente dichiarato nell'accordo**: -il decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un Avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile, come previsto dal IV capoverso dell'art. 3 della l. n. 898/1970;
- nell'accordo gli Avvocati devono, inoltre, espressamente dare atto, **attraverso apposita dichiarazione**:

- * di aver tentato di conciliare le parti (non necessaria in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
- * di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare (non necessaria in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);

-gli Avvocati dovranno dichiarare:

- * il rispetto dell'art. 24 comma 5, del Codice Deontologico Forense "*in quanto non sono partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale ovvero non esercitano negli stessi locali collaborando professionalmente in maniera non occasionale*",
- * di aver cooperato con buona fede e lealtà nelle informazioni rese e nei documenti prodotti;
- * di aver rispettato i termini di legge per l'esperimento della negoziazione assistita con decorso dei termini minimi e massimi (anche se prorogati);
- *le ragioni che hanno condotto all'adozione degli eventuali **patti di trasferimento patrimoniale**, anche immobiliare;

-gli Avvocati dovranno indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le necessarie comunicazioni;

- va indicato l'Avvocato incaricato del deposito e del ritiro della convenzione presso la segreteria dell'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica, al fine di evitare l'eventuale duplicazione del deposito e dei conseguenti adempimenti.

Termine di deposito dall'accordo. In questo caso, pur nel silenzio della legge, infatti l'art 6 comma 2 non prevede espressamente alcun termine per la presentazione dell'accordo dalla data della sua conclusione, si pone la necessità di individuare un termine allo scopo di garantire l'attualità delle condizioni dell'accordo. Pertanto, lo stesso deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro venti giorni dalla data della sua conclusione.

Rilievo di eventuali criticità da parte del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero, per ragioni di celerità anche nell'interesse delle parti alla rapida definizione del procedimento, potrà rilevare possibili criticità ed adottare un provvedimento interlocutorio, comunicato a tutti gli Avvocati che assistono le parti dell'accordo, con cui si invitano queste ultime, entro dieci giorni, ad integrare o modificare l'accordo ovvero a fornire i chiarimenti e/o i documenti necessari. In tali casi, la mera produzione di documenti mancanti non determina la necessità di presentare un nuovo accordo. Diversamente, in caso di integrazione o modifica dell'accordo, le parti dovranno riproporre integralmente l'accordo o richiamarlo espressamente nell'atto integrativo, che dovrà presentare gli stessi requisiti formali dell'accordo (sottoscrizione ed autentica). Ne consegue che in tale evenienza l'esito del procedimento è condizionato dalla condotta delle parti, per cui:

- nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta;
- nel caso di mancato deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di diniego del nulla osta.

Emissione del provvedimento e adempimenti successivi. Il provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta sarà emesso dal pubblico ministero, di norma e salvo concomitanti ed improrogabili impegni di servizio, entro il termine di 20 (venti) giorni da computarsi, alternativamente: -dal deposito dell'accordo; - dal deposito dei chiarimenti/documenti/integrazioni eventualmente richiesti; -dalla scadenza del termine concesso per le integrazioni, i chiarimenti o i documenti richiesti.

Il **provvedimento di diniego** sarà brevemente motivato ma comunque in maniera da renderne chiare le ragioni, anche al fine delle successive determinazioni delle parti.

Nel caso di diniego del *nulla osta*, gli atti non saranno trasmessi al Tribunale, non essendo in tal caso previsto tale adempimento (diversamente da quanto previsto per il diniego dell'autorizzazione) e il procedimento sarà archiviato agli atti dell'Ufficio di Procura.

Il **provvedimento positivo** consisterà nel mero "*nulla osta*" che certifica la regolarità dell'accordo agli effetti della disposizione in esame. Il nulla osta, in genere, è apposto in calce all'accordo, qualora possibile, oppure sarà rilasciato con atto a parte che richiama l'accordo al quale si riferisce, mediante l'indicazione delle parti e degli Avvocati che lo hanno sottoscritto e la data dello stesso.

Ulteriori adempimenti. Il *nulla osta*, unitamente all'accordo, è ritirato, presso la segreteria dell'ufficio affari civili della Procura della Repubblica, da l'Avvocato a ciò incaricato dalle parti.

Sarà onere degli Avvocati provvedere alla trasmissione dell'accordo corredato dell'autocertificazione degli Avvocati e del provvedimento di rilascio del nulla osta del Pubblico Ministero:

- tempestivamente al Consiglio dell'Ordine in cui è iscritto uno degli Avvocati che assistono le parti, a mezzo di posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato;
- entro 10 giorni all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. I dieci giorni decorrono dalla data di ritiro, presso la Segreteria della Procura, dell'accordo corredato del relativo nulla osta. Di tale adempimento relativo alla trasmissione potrà essere onerato uno soltanto degli Avvocati delle parti, purché ciò sia espressamente indicato nel testo dell'accordo.

Documenti da allegare. All'accordo vanno allegati i seguenti documenti:

-in ogni caso:

* la convenzione di negoziazione assistita, qualora consacrata in un atto separato e diverso dall'accordo, e l'eventuale atto di proroga del termine per l'espletamento della procedura, concordato dalle parti;

* certificato di residenza dei coniugi;

* stato di famiglia dei coniugi;

-nel caso di soluzione consensuale di separazione personale:

*estratto dell'atto di matrimonio, completo della indicazione del regime patrimoniale della famiglia;

-nel caso di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio:

*atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; estratto dell'atto di matrimonio, completo della indicazione del regime patrimoniale della famiglia in carta semplice;

*copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa (ovvero del ricorso qualora nel decreto di omologa siano richiamate le condizioni indicate in tale atto) o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile;

-nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione:

*copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione (in copia conforme) con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

-nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di divorzio:

*copia conforme della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.

Requisiti e procedimento

In **presenza** di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti:

- l'accordo deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica entro il **termine di dieci giorni** dalla data certa e certificata della sua conclusione (art 6 comma 2);

- tale termine è perentorio e applicabile sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2), e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 6 co. 3) fa discendere dalla data certificata dell'accordo;

- l'osservanza del termine è condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione della Procura della Repubblica, conseguenza del mancato rispetto del termine di dieci giorni sarà l'irricevibilità e, quindi, l'onere per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo;

- se la convenzione contiene un cambio di data (mediante interlineatura e/o sbianchettamento) che non risulta espressamente approvato dalle parti, tale incertezza circa la data di conclusione comporterà il rigetto dell'accordo.

La Procura della Repubblica autorizzerà l'accordo solo quando riterrà che sia conforme all'interesse dei figli; in caso contrario, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale.

I **requisiti necessari** per la valida presentazione dell'accordo in presenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, ovvero economicamente non

autosufficienti, **che devono risultare dall'accordo** (o essere ivi dichiarati), sono:

- assistenza di almeno un Avvocato per parte;
- sottoscrizione dell'accordo, in ciascun foglio dello stesso, ad opera delle parti e di almeno un Avvocato per parte;
- certificazione dell'autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi Avvocati, alla fine dell'accordo;
- certificazione a cura degli Avvocati della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico
- nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione del decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un Avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile, come previsto dal IV capoverso dell'art. 3 della l. n. 898/1970, **circostanza dichiarata nell'accordo;**

Nell'accordo gli Avvocati devono:

- dare atto espressamente, **attraverso apposita dichiarazione:**

- *di aver tentato di conciliare le parti (non necessaria in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
- *di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare (non necessaria in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
- * certificare la valutazione di equità dell'assegno corrisposto in unica soluzione, nei casi indicati dal comma 3 bis dell'art. 6 sopra indicato;
- dare atto che i genitori hanno ascoltato e tenuto conto dei bisogni e delle opinioni dei loro figli;
- *il rispetto dell'art. 24 comma 5, del Codice Deontologico Forense "*in quanto non sono partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale ovvero non esercitano negli stessi locali collaborando professionalmente in maniera non occasionale*",
- *di aver cooperato con buona fede e lealtà nelle informazioni rese e nei documenti prodotti;
- *di aver rispettato i termini di legge per l'esperimento della negoziazione assistita con decorso dei termini minimi e massimi (anche se prorogati);
- *le ragioni che hanno condotto all'adozione degli eventuali **patti di trasferimento patrimoniale**, anche immobiliare;
- * indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le necessarie comunicazioni;
- *indicare l'Avvocato incaricato del deposito e del ritiro della convenzione presso la segreteria dell'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica, al fine di evitare l'eventuale duplicazione del deposito e dei conseguenti adempimenti.

-indicare, con le generalità complete, delle persone la cui presenza impone l'autorizzazione e la relativa qualità:

- * figli minori (se portatori di handicap grave, precisarlo);
- * figli maggiorenni incapaci, con la precisazione della natura di tale qualità;
- * figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, con la descrizione della tipologia di handicap certificata;
- *figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

-nell'accordo gli Avvocati devono espressamente dare atto, attraverso apposita dichiarazione

- *di aver informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
- *tale avviso non è necessario nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

a meno che la modifica non coinvolga il regime di affidamento e/o di visita relativo ai figli minori.

-nell'accordo, inoltre, devono risultare:

*affidamento e collocamento dei figli (per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti è sufficiente indicare ove vivono); nel caso in cui non sia previsto il regime di affidamento condiviso, dovrà esservi adeguata motivazione e documentazione;

*assegnazione della casa coniugale;

* esplicita previsione dei tempi di permanenza dei figli minori e dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave con il genitore non collocatario (regolamentazione delle visite infrasettimanali e nei fine settimana, nel periodo estivo e in occasione delle festività);

*condizioni economiche relative al "mantenimento" dei figli, precisando il regime delle spese straordinarie;

*nell'ipotesi di collocamento prevalente, l'indicazione dell'ammontare del contributo perequativo al mantenimento del/i figlio/i che il genitore non collocatario è obbligato a versare;.

-dall'accordo dovrà risultare l'indicazione delle ragioni per cui si è ritenuto che l'accordo risponde all'interesse dei figli in modo tale da consentire la valutazione da parte della Procura della Repubblica, con la precisazione, in particolare:

*degli elementi relativi ad affidamento e collocamento dei figli;

*degli elementi relativi agli obblighi di frequentazione di cui all'art. 6, co. 3. d. l. cit. e 337-fer c.c.;

*degli elementi relativi alle decisioni di natura economica

*delle ragioni che hanno condotto all'adozione degli eventuali patti di trasferimento patrimoniale, anche immobiliare.

Termine di deposito dell'accordo

L'accordo, ai sensi dell'art. 6 DL 132/14, entro 10 giorni dalla data di conclusione, dovrà essere depositato in formato cartaceo (analogico) presso la segreteria dell'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica.

Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica

Come per il rilascio del nulla osta, il Procuratore della Repubblica potrà evidenziare, per ragioni di tempestività anche nell'interesse delle parti, eventuali criticità, adottando un provvedimento interlocutorio con il quale si invitano le parti alla integrazione del contenuto dell'accordo e/o della documentazione ritenuta necessaria entro un termine perentorio, non superiore a 10 giorni, decorrente dalla comunicazione alle parti.

Nel caso di integrazione o di modificazione dell'accordo, che non si limiti alla sola produzione di documenti mancanti, le parti dovranno ripresentare integralmente l'accordo o richiamarlo espressamente nell'atto integrativo, e dovrà presentare gli stessi requisiti formali dell'accordo (sottoscrizione ed autentica).

L'ulteriore esito del procedimento è condizionato dall'azione delle parti, per cui:

-in caso di tempestivo deposito delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione;

-in caso di mancato deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Emissione del provvedimento e adempimenti successivi

Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione sarà emesso entro un congruo termine dalla trasmissione secondo la complessità del caso, di regola entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione dello stesso.

L'eventuale motivato diniego di autorizzazione sarà trasmesso al Presidente del Tribunale nel termine ordinatorio di cinque giorni dal deposito dell'accordo.

Il provvedimento positivo, in genere, consiste nella mera autorizzazione che certifica la regolarità e la congruità dell'accordo.

L'autorizzazione, se possibile, è apposta in calce all'accordo oppure, in caso contrario, è rilasciata con atto a parte che richiama l'accordo al quale si riferisce, mediante l'indicazione delle parti e degli Avvocati che lo hanno sottoscritto e la data dello stesso.

L'autorizzazione e l'accordo sono ritirati presso la segreteria dell'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica a cura dell'Avvocato incaricato dalle parti per tale adempimento.

Sarà onere degli Avvocati curare la trasmissione dell'accordo corredato dell'autocertificazione degli Avvocati e del provvedimento di autorizzazione del Pubblico Ministero:

- immediatamente al Consiglio del l'Ordine in cui è iscritto uno degli Avvocati che assistono le parti;
- entro 10 (dieci) giorni all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

*i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorrono dalla data di ritiro dell'accordo stesso e della relativa autorizzazione, da parte degli Avvocati presso la segreteria dell'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica.

* l'adempimento relativo alla trasmissione dell'accordo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli Avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell'accordo; in tal caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di trasmissione dell'accordo e della relativa autorizzazione all'Avvocato incaricato.

All'accordo vanno allegati i seguenti documenti:

-in ogni caso:

*la convenzione di negoziazione assistita, qualora consacrata in un atto separato e diverso dall'accordo, e l'eventuale atto di proroga del termine per l'espletamento della procedura, concordato dalle parti;

*certificato di residenza dei coniugi;

*stato di famiglia dei coniugi;

-nel caso di soluzione consensuale di separazione personale:

*estratto dell'atto di matrimonio, completo della indicazione del regime patrimoniale della famiglia;

-nel caso di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio:

*atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; estratto dell'atto di matrimonio, completo della indicazione del regime patrimoniale della famiglia in carta semplice;

*copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa (ovvero del ricorso qualora nel decreto di omologa siano richiamate le condizioni indicate in tale atto) o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell'accordo di separazione concluso e certificato dal l'Ufficiale di Stato Civile;

-nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione:

*copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione (in copia conforme) con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dal l'Ufficiale dello Stato Civile;

-nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di divorzio:

*copia conforme della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia

autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile

*dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni ovvero dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno integrata da una autocertificazione relativa ai redditi percepiti nei due anni precedenti;

*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ciascuna parte, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta e depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 d.P.R. cit., contenente:

°l'indicazione della specifica attività lavorativa svolta dai coniugi nell'ultimo triennio, con quanto necessario per individuarla concretamente;

°il reddito annuo netto dei coniugi dell'ultimo triennio nonché le somme percepite a qualunque titolo;

°l'espressa seguente dichiarazione: *"dichiaro, ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000 di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.P.R. citato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*,

***inoltre, qualora siano presenti figli maggiorenni portatori di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92:**

°certificazione sanitaria relativa all'handicap;

***inoltre, qualora si concordi l'affidamento esclusivo a favore di un solo coniuge:**

°l'indicazione delle ragioni dell'accordo sull'affidamento.

Si comunicati a:

- ai magistrati dell'Ufficio
- alla Segreteria Affari Civili della Procura di Foggia


Inoltre, si comunicati:

- Al Consiglio Superiore della magistratura
- Al Consiglio Giudiziario di Bari
- Al Procuratore Generale di Bari
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia

Si pubblici mediante inserite nel sito web di questa Procura

Foggia 4-h-2024

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Foggia
avv. *Gianluca Ursitti*



Il procuratore della Repubblica Aggiunto
Silvio Marco Guarriello

Il procuratore della Repubblica
Ludovico Vaccaro

